



COMUNE DI URBANIA
Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA

Registro Generale n.69

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 20 DEL 16-12-2019

Ufficio: SINDACO

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIA DI VETRO IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO E DIVIETO DI INTRODUZIONE DI PRODOTTI PIROTECNICI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CAPODANNO IN PIAZZA DEL 31/12/19

L'anno duemiladiciannove addì sedici del mese di dicembre, il Sindaco **CICCOLINI MARCO**

IL SINDACO

ORDINA IL DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E PRODOTTI PIROTECNICI IN LUOGHI PUBBLICI APERTI AL PUBBLICO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI O EVENTI ADELEVATA CONCENTRAZIONE DI PERSONE.

Premesso che l'Amministrazione è consapevole che è suo compito precipuo salvaguardare la sicurezza urbana e l'incolumità di tutte quelle persone, turisti e cittadini, che frequentano gli ambiti della città di maggiore attrattività, turistica e sportiva, ai fini di svago o semplice passione;

Considerato che il Ministero dell'Interno, in relazione all'esigenza di garantire condizioni di sicurezza pubblica a causa della minaccia terroristica, con circolari del Capo della Polizia, ha emanato direttive per la disciplina degli aspetti di safety e di security, al fine della individuazione delle migliori strategie operative in occasione di manifestazioni ed eventi pubblici, di qualunque tipo in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Considerato che la Città di Urbania ha ormai una tradizione consolidata nella organizzazione di eventi nel periodo Natale - Befana, che comportano la presenza simultanea di numerose persone sia nelle piazze che nei luoghi chiusi aperti al pubblico;

Rilevata pertanto la necessità di disciplinare con il presente provvedimento situazioni che potrebbero determinare turbative al regolare svolgimento delle manifestazioni;

Ritenuto necessario ed urgente, pertanto, intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica vietando:

- ✓ la vendita per asporto - sia in forma fissa che itinerante - di bevande contenute in bottiglie di vetro, anche dispensate da distributori automatici;
- ✓ il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di vetro;
- ✓ la vendita e la detenzione di prodotti pirotecnici;

Ritenuti sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione dei provvedimenti disciplinati dall'art. 54 comma 4 e 4 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. L.vo 18.08. 2000, n. 267, e s.m.i. ed in particolare, l'articolo 54, comma 4 e 4 bis;
Informato preventivamente il Prefetto ai sensi dell'art. 54, 4° comma del D.L.gs 267/2000 s.m.i.

Ordinanza SINDACO n.20 del 16-12-2019 COMUNE DI URBANIA

ORDINA

1. per la tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e per le motivazioni indicate in premessa, è fatto divieto a chiunque di introdurre bottiglie o contenitori di vetro per il consumo di bevande e di prodotti pirotecnici all'interno dei luoghi pubblici o aperti al pubblico in occasione della manifestazione Capodanno in piazza, che si terrà in piazza San Cristoforo e Largo Della Rovere il 31/12/2019 - 01/01/2020. E' fatto divieto di utilizzo di prodotti pirotecnici nell'area della manifestazione Capodanno in piazza, che si terrà in piazza San Cristoforo e Largo Della Rovere il 31/12/2019 - 01/01/2020;



COMUNE DI URBANIA
Provincia di Pesaro e Urbino

2. E' fatto divieto di vendere in loco - sia in forma fissa che ambulante - bevande contenute in bottiglie di vetro e prodotti pirotecnici, durante la manifestazione;
3. E' fatto divieto di consumare bevande contenute in bottiglie di vetro e di introdurre prodotti pirotecnici all'interno della piazza sede della manifestazione e aree limitrofe;
4. Il divieto di cui al precedente punto 1) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali pubblici;
5. L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, comma I-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00.

Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l'autorità competente ai sensi dell'art.18 delle Legge 24/11/1981, n.689, è il Sindaco;

6. La presente ordinanza sarà resa nota mediante avviso sul sito istituzionale del Comune.

Il Corpo di Polizia Locale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto o, in via alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nel termine, rispettivamente di trenta giorni o di sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Comune di Urbania, lì 9 dicembre 2019

IL SINDACO
DOTT. MARCO CICCOLINI

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to CICCOLINI MARCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17-12-2019 al 01-01-2020

Lì 17-12-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO